

COMUNE DI Daverio

Provincia di Varese

Verbale n. 8 del 09.07.2026

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIP)

Il Revisore Unico, Dottoressa Stefania Sandri, nominata in data 31.05.2024, verbale del Consiglio n.15, ricevuta in data 06.07.2026 la documentazione relativa a quanto in oggetto

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 31.10.2024 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa rifiuti urbani puntuale corrispettiva (TARIP)
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28.04.2025 è stato modificato il regolamento di cui sopra
- È stata rilevata la necessità di apportare modifiche al citato Regolamento al fine di meglio disciplinare alcuni aspetti

VISTI

- ✓ il REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIP)
- ✓ le modiche da apportare
- ✓ la proposta di delibera Consiliare n. 12 del 22.06.2026 con oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIP)"
- ✓ i pareri firmati digitalmente dal responsabile del servizio relativi alla regolarità tecnica e contabile

CONSIDERATI

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare;
- l'art. 3, comma 5 *quinquies*, del decreto-legge 228/2021 che dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione e ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale: «All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».»;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione



del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15 ter, del dl n. 201/2011 che, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferiscono, fermo che, a tale fine, **il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;**

RICHIAMATI

- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.L.gs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- lo Statuto comunale;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione consiliare sopra indicata e per quanto di competenza, ai sensi dell'art.239 del TUEL. 267/2000 e s.m.i.

Casteggio, 09.07.2026

Il Revisore dei Conti
D.ssa Stefania Sandri

